

**effetti? ?-? ?sui rapporti preesistenti? ?-? ?Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?6? ?-? ?3,?
?Ordinanza n.? ?21258? ?del? ?08/10/2014**

Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il pagamento di un credito del fallito? ?-?
?Quietanza rilasciata da quest'ultimo? ?-? ?Valore confessorio nei confronti del fallimento? ?-?
?Esclusione? ?-? ?Valore di documento probatorio del pagamento? ?-? ?Configurabilità?
?Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?6? ?-? ?3,? ?Ordinanza n.? ?21258? ?del? ?08/10/2014

113053? ?obbligazioni adempimento? ?-? ?pagamento? ?-? ?quietanza? ?-? ?In genere.
La quietanza,? ?rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento,? ?ha natura di
confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art.? ?2735?
?cod.? ?civ.,? ?e,? ?come tale,? ?solleva il debitore dal relativo onere probatorio,? ?vincolando
il giudice circa la verità del fatto stesso,? ?se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella
controversia in cui siano parti,? ?anche in senso processuale,? ?l'autore e il destinatario di
quella dichiarazione di scienza.? ?Ne consegue che,? ?nel giudizio promosso dal curatore del
fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione,? ?la suddetta quietanza
non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale,? ?ma unicamente il valore di
documento probatorio dell'avvenuto pagamento,? ?apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi
altra prova desumibile dal processo,? ?atteso che il? ?curatore,? ?pur ponendosi,?
?nell'esercizio del diritto del fallito,? ?nella stessa posizione di quest'ultimo,? ?è una parte
processuale diversa dal fallito medesimo.
Corte di Cassazione,? ?Sez.? ?6? ?-? ?3,? ?Ordinanza n.? ?21258? ?del? ?08/10/2014